



COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15

OGGETTO:

Approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP S.p.A.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Brizi Mosé - Sindaco	Sì
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco	Sì
Bertolini Monica - Consigliere	Sì
Tosone Stefania - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Maisano Elena - Consigliere	No
Canova Roberto - Consigliere	Sì
Pozzato Stefano - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	Sì
Aiassa Silvio - Consigliere	Sì
Fariello Savina - Consigliere	Sì
Scagnolato Lucia - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Emma Amore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Mosé Brizi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

Approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP S.p.A.

Il Sindaco dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ATAP S.p.A. è oggi la società concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Province di Biella e Vercelli;
- in particolare, la società ATAP gestisce i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nelle Province di Biella e Vercelli ed urbani nel Comune di Biella e Vercelli, in virtù di contratti di servizio sottoscritti con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese (d'ora in poi, "AMP") ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, D.L. n. 4/2022 e sulla scorta degli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 52-6344 del 22 dicembre 2022; tali contratti giungeranno a scadenza il 31/12/2026;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, D.Lgs. 201/2022, AMP dovrà definire la più idonea forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- in vista della scadenza dei predetti contratti e tenuto conto del necessario svolgimento, da parte di AMP, delle attività propedeutiche al nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est richieste dalla legge e dalla regolazione di settore, le Province di Biella e Vercelli con note del 27/11/2024 hanno richiesto ad AMP di "avviare lo svolgimento delle attività procedurali e istruttorie propedeutiche alla definizione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Biella e Vercelli, in regime di in house providing";
- AMP, ai fini di quanto sopra, con nota del 26/02/2025 ha richiesto di dare evidenza delle condizioni di esercizio del controllo analogo avendo altresì pubblicato avviso di preinformazione n. 68469-2025 relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico sulla GUUE n. 22/2025 del 30/01/2025, ai sensi dell'art. 7, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007, nel quale si dà conto del fatto che "Con note del 27/11/2024, le Province di Biella e Vercelli hanno formalizzato l'indirizzo di avviare l'istruttoria finalizzata ad affidare a A.T.A.P. S.p.A., secondo la modalità di gestione dell'in house providing, i servizi di trasporto pubblico locale nelle rispettive Province. I servizi di linea che afferiscono all'UDR 2 (Unità di Rete 2: Alice Castello - Biella - Pray B.se - Vercelli; ndr.) potranno pertanto costituire oggetto di affidamento in house alla società A.T.A.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007.";
- le modifiche allo statuto di ATAP S.p.A., consentirebbero, all'ATAP stessa di ricevere potenzialmente, in affidamento diretto, il servizio pubblico di che trattasi a favore della collettività, in linea con la normativa vigente e, in particolare, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 e del Reg. CE n. 1370/2007; -
- la società ATAP S.p.A., con nota prot. 10 CdA FG/sb dell'11 febbraio 2026 ha sottoposto all'attenzione di tutti i soci una proposta di modifica statutaria (Allegato A) redatta con l'ausilio del proprio consulente legale e, contestualmente, ha preannunciato la convocazione dell'assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie;

RITENUTO CHE:

- la partecipazione già detenuta in ATAP S.p.A. dal Comune di Cavaglià, attualmente pari al 0,4755% del capitale sociale, è fra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento e in particolare dall'art. 4 del d.lgs. n.

175/2016, in quanto la società ATAP S.p.A. opera e gestisce servizi di trasporto pubblico locale, che, com'è noto, rientrano nel novero dei servizi di interesse economico generale (SIEG);

- la predetta partecipazione, inoltre, è in linea con le finalità istituzionali perseguite dal Comune di Cavaglià, poiché strettamente attinente al governo della mobilità pubblica e del correlato diritto di libera circolazione e di mobilità che occorre garantire con carattere di universalità e non discriminazione;

- è possibile constatare la permanenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in ATAP S.p.a, anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonché in virtù di convenienza economica e di una sostenibilità finanziaria, dato che:

a) ATAP SPA, con nota prot. n. 72 PRE/FG/sb del 28/08/2025, ha attestato agli enti soci che in base ai ricavi degli ultimi tre esercizi finanziari e alla proiezione prospettica futura degli stessi è in grado di mantenere i propri equilibri finanziari, senza alterare in maniera significativa la redditività dell'Azienda e/o determinare, fatte salve circostanze imprevedute ed imprevedibili, eventuali aumenti di capitale e/o ripiani perdite a carico degli enti soci, con la considerazione che è credibile che oltre l'80% dell'attività esercitata deriverà ragionevolmente dallo svolgimento di attività a favore degli enti soci esercitanti il controllo analogo qualora permanga anche l'affidamento del servizio pubblico locale;

b) gli Enti pubblici soci, con la modifica statutaria di che trattasi, saranno "in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative" della Società, a maggior ragione se si considera che il nuovo statuto prevede il controllo analogo e un sistema tale per cui le decisioni riguardanti determinate materie debba avvenire per tramite della stessa assemblea dei soci, garanzia quest'ultima anche di un corretto presidio delle attività e di eventuali razionalizzazioni.

In conclusione, con la modifica statutaria proposta, la Società avrà tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 per essere sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci e per ricevere affidamenti diretti dai medesimi o per il tramite, se ne ricorreranno le condizioni, della stessa Agenzia della Mobilità Piemontese.

CONSIDERATO CHE:

- nella proposta di modifica statutaria trasmessa da ATAP in data 11/02/2026 sono state apportate alcune modifiche inerenti la governance e l'esercizio del controllo analogo da parte di tutta la compagine pubblica;

- la proposta non incide, invece, sulle attività gestite e sui settori di intervento di ATAP e non apporta, pertanto, modifiche di clausole dell'oggetto sociale "che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società";

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- la modifica della società in house providing comprova il permanere delle condizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 175/2016 s.m.i a maggior ragione se si considera che gli strumenti di controllo nonché le limitazioni rinvenibili nelle modifiche statutarie consentono ora di restringere anche formalmente il campo delle attività extra moenia e di quelle diverse dalla principale attività di trasporto pubblico e, in tal modo, risultano ancor più orientate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO, PERTANTO:

- che è necessario provvedere con la modificazione delle previsioni statutarie della ATAP S.p.A. al fine di garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo e dei requisiti indispensabili per gli affidamenti in house providing, tra cui potenzialmente quello dell'AMP come dalla stessa potrà essere definito nella Relazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 201/2022, nella Relazione di affidamento di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (come ultimo modificata dalla Delibera ART n. 177/2024) e nella Delibera di affidamento di cui all'art. 17 D.Lgs. 201/2022;

VISTO:

- lo Statuto Comunale
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000; - il Reg. CE n. 1370/2007;
- il d.lgs. 175/2016;
- la L.R. 1/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO**PROPONE**

- **Di prendere atto e approvare** le modifiche allo Statuto societario della società ATAP S.p.A. per come riportate all'Allegato A;
- **Di pubblicare** il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Cavaglià nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- **Di trasmettere** il presente atto deliberativo alla società ATAP S.p.A.; - di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

C.C. n.15 del 28/04/2026

OGGETTO:

Approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Sindaco come sopra formulata;

Il Sindaco spiega la delibera.

Fariello Savina chiede se a fronte del fatto che ATAP, negli anni ha ridotto il servizio, il Comune possa fare qualcosa in più.

Risponde Tosone Stefania dicendo che il potere dei comuni sulle linee è pressoché nullo.

I comuni possono decidere in maniera più incisiva con questo sistema nuovo di voto.

PRESO ATTO del parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 10 favorevoli e n.2 astenuti (sig.ra Fariello Savina e sig.ra Scagnolato Lucia, depositano intervento di motivazione) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Sindaco così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Mosé Brizi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Emma Amore)